### **COMUNE DI CRESPINA LORENZANA**

(Provincia di PISA)



# AREA 3 SERVIZIO DI PAINIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO U.O. URBANISTICA

## REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

ART. 19 L.R.T. 03/01/2005 n.1

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2014.

#### **INDICE**

ART.	1 -	Ogg	getto

ART. 2 - Finalità

ART. 3 - Istituzione e Nomina del Garante della Comunicazione

ART. 4 - Durata in carica e incompatibilità

ART. 5 - Compiti del garante della comunicazione

ART. 6 - Forme , modalità e strumenti di comunicazione

ART. 7 - I destinatari della comunicazione

ART. 8 - Rapporti sull'Attività

ART. 9 - Risorse per l'esercizio delle funzioni

ART. 10 - Rinvio normativo ed entrata in vigore

#### Art. 1 - Oggetto

In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio", il presente regolamento istituisce il Garante della Comunicazione e ne disciplina le funzioni.

#### Art. 2 – Finalità

L'Amministrazione Comunale, vuole condividere il processo di formazione degli strumenti urbanistici con la propria cittadinanza, siano essi cittadini singoli o associati. Uno sforzo notevole di richiamo alla partecipazione è stato e deve continuativamente e intensamente essere compiuto affinché la consapevolezza del ruolo dell'attività amministrativa in materia di pianificazione sia di pubblico dominio e i suoi contenuti il più ampiamente possibile condivisi.

#### Art. 3 – Istituzione e Nomina del Garante della Comunicazione

- 1. Il Garante della Comunicazione è istituito presso l'Area 3 Servizio di pianificazione territoriale e sviluppo economico e le funzioni svolte dal personale assegnato a tale Area;
- 2. Il ruolo di garante della Comunicazione potrà essere svolto comunque da un qualunque altro dipendente dell'Ente qualora non vi sia la possibilità di individuare tale figura all'interno del personale assegnato all'Area 3 se e solo se già titolare di Responsabilità di Procedimento per il medesimo atto;
- 3. La nomina sarà effettuata per ogni procedimento , con Determina del Responsabile servizio di Pianificazione e Sviluppo economico, conseguentemente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art.15 della L.R. 01/2005 e/o all'atto formale di conferimento di progettazione urbanistica e/o per ragioni derivanti da riassetti e mutamenti organizzativi dell'ente:
- 4. Il Garante della comunicazione , su disposizione del Responsabile del Servizio può subentrare a procedimenti in corso al fine di favorire adeguatamente le opportune forme di partecipazione;
- 5. Nel conferire l'incarico, di norma il Responsabile del Servizio dovrà orientarsi sui soggetti assegnati, il più possibile dotati di adeguata conoscenza dei procedimenti amministrativi e di esperienza nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico;

#### Art. 4 - Durata in carica e incompatibilità

- 1. il Garante della Comunicazione resta in carica per la durata del procedimento assegnato;
- 2. il Garante della Comunicazione può essere revocato dal Responsabile del Servizio area 3 con provvedimento motivato;

3. l'incarico di Garante della Comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'art. 19 -comma 2 – della legge regionale di che trattasi, con l'incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio.

#### Art. 5 - Compiti del Garante della Comunicazione

La Legge Regionale del 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" prevede all'art. 19 l'individuazione di un Garante della Comunicazione sul procedimento con il compito di "...assicurare a chiunque la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio (per quest'ultime quando dovuto) e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo".

Sono, pertanto, compiti del Garante della comunicazione, tra l'altro:

- -garantire la più ampia divulgazione degli atti più importanti espressi dall'amministrazione comunale e da terzi durante il processo di formazione dello strumento urbanistico e dell'atto di governo del territorio;
- -mettere a disposizione di chiunque ne faccia domanda la documentazione e rilasciare copia a chi ne abbia interesse;
- -rendere pubblico il programma dell'attività che intende svolgere per la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'inizio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico e dell'atto di governo del territorio;
- Il Garante della Comunicazione dovrà redigere una "relazione sulla propria attività" a corredo dell'istruttoria del procedimento di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti di governo, ai sensi dell'art. 20 comma 2 della LR n° 1/2005, quando dovuto per legge. Il Responsabile del procedimento è tenuto ad acquisire quale atto necessario ai fini di una positiva conclusione dell'iter procedimentale il rapporto del Garante circa l'attività svolta.

#### Art. 6 – Forme, modalità e strumenti di comunicazione

- 1. Il garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà farsi carico di:
- a. redigere note informative e avvisi pubblici relative alle principali fasi del procedimento da :
- inserire nel sito web del Comune;
- -trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazioni/comunicazione (U.R.P., ecc...);
- -avvisi e comunicazione tramite posta elettronica;
- -affiggere (o far affiggere) manifesti all'interno della sede del Municipio e negli spazi pubblici adibiti alla pubblicità/comunicazioni istituzionali e nei principali negozi e servizi aperti al pubblico del Comune:
- -assicurare, negli orari di apertura al pubblico dell'Area 3 , la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso;
- -organizzare la fornitura di copie ai soggetti che ne facciano richiesta con onere finanziario a carico di quest'ultimi;
- -svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini , singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione quali;
- incontri ed assemblee pubbliche:
- -realizzare ,Brochure,Opuscoli;

- -fare avvisi a mezzo Stampa;
- -inserire apposite sezioni nel Giornalino del Comune;

#### ART. 7 - I destinatari della comunicazione

I destinatari della comunicazione per i quali deve essere favorita la partecipazione sono:

- ISTITUZIONALE: Enti Locali, AUSL, ARPAT, Regione Toscana e Provincia di Pisa, Enti Gestori dei Servizi.
- -SOCIALE: cittadini, famiglie, associazionismo, volontariato;
- ECONOMICA: sistema delle imprese, mondo del lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e professionali;

#### ART. 8 – Rapporti sull'Attività

Il Garante della Comunicazione in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio in conformità alle funzioni previste nel presente Regolamento , provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa. A tal fine il Garante utilizza a titolo esemplificativo e non vincolante lo schema di Modello di rapporto, di seguito riportato :

#### RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

1. OGGETTO:	
2. PREMESSA:	
3. AVVIO DEL PROCEDIMENTO, SOGGETTI INTERESSATI ATTI TRASN NOMINA:	⁄IESSI E
4. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, ATTI INIZIALI, PROCEDIMENTO PROGETTO:	DI VAS,
4. MODALITA' INFORMATIVE SVOLTE:	
5. STRUMENTI INFORMATIVI UTILIZZATI:	
6. LIVELLO DI INFORMAZIONE ASSICURATO:	

`	ERNI , INCONTRI ESTERNI ,CONTRIBUT EE E VERBALI, CONTRIBUTI ENTI GESTORI
8*.TRASMISSIONE ENTI, PUBBLICAZION	NE BURT E PERIODO OSSERVAZIONI :
9*. OSSERVAZIONI PRESENTATE (NEI 1 E PARERI :	TERMINI, FUORI DAI TERMINI), CONTRIBUTI
10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E V	ALTAZIONI:
data,	
	Il Garante della Comunicazione

#### ART. 9 - Risorse per l'esercizio delle funzioni

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al garante della Comunicazione il Comune provvede a destinare risorse finanziarie a tale scopo.

#### Art. 10 - Rinvio normativo ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa dettata dalla Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1.

Il presente Regolamento dalla sua efficacia sostituisce il Regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale 09/2008 e dovrà essere applicato a tutti i procedimenti non ancora conclusi.

<sup>\*</sup> i punti 8) e 9) devono essere inclusi esclusivamente alla relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento per gli atti di Approvazione;